

DELIBERAZIONE 20 GIUGNO 2023
274/2023/A

APPROVAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI DEI COSTI SOSTENUTI, PER L'ANNO 2022, DA
ACQUIRENTE UNICO S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1255^a riunione del 20 giugno 2023

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto-legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: decreto-legge 73/07), convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 del 2009 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 105/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- la legge 4 agosto 2017, n. 205 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (di seguito: legge concorrenza 2017);
- la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (di seguito: legge di Bilancio 2018);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 novembre 2010, ARG/com 201/2010 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/2010);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 323/2012/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com;

- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 09 ottobre 2014, 486/2014/R/com (di seguito: deliberazione 486/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2016, 383/2016/E/com (di seguito: deliberazione 383/2016/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 7 settembre 2017, 622/2017/E/idr;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr e in particolare l’Allegato A (di seguito: TIBSI);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com (di seguito: deliberazione 51/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 197/2018/R/rif (di seguito: deliberazione 197/2018/R/rif);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2018, 263/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 173/2019/A (di seguito: deliberazione 173/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019 270/2019/R/com (di seguito: deliberazione 270/2019/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 15 ottobre 2019 408/2019/E/tlr;
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 526/2019/A (di seguito: deliberazione 526/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 528/2019/E/;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel e in particolare l’Allegato A (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019 570/2019/R/gas e in particolare l’Allegato A (di seguito RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 113/2020/A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2020, 165/2020/A;
- la deliberazione dell’Autorità 257/2020/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2020, 472/2020/A (di seguito: deliberazione 472/2020/A);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 537/2020/E/tlr (di seguito: deliberazione 537/2020/E/tlr);
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 192/2021/A;
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2021, 219/2021/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2021, 301/2021/E/com (di seguito: deliberazione 301/2021/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2021, 326/2021/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 343/2021/A;
- la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 456/2021/A;

- la deliberazione dell’Autorità 9 novembre 2021, 480/2021/A (di seguito: deliberazione 480/2021/A);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 180/2022/A (di seguito: deliberazione 180/2022/A);
- la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2022, 226/2022/A (di seguito: deliberazione 226/2022/A);
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 620/2022/A (di seguito: delibera 620/2022/A);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2022, 694/2022/E/com (di seguito: deliberazione 694/2022/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 717/2022/R/com (di seguito: deliberazione 717/2022/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 101/2023/A (di seguito: deliberazione 101/2023/A);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 62/2020/E/tlr;
- la nota della società Acquirente Unico S.p.A. AU del 28 marzo 2023 (Prot. Arera 20783 del 28 marzo 2023) (di seguito: nota AU del 28 marzo 2023).

CONSIDERATO CHE:

- la società Acquirente Unico svolge una serie di attività di natura anche eterogenea tra loro individuate dal legislatore e regolate dall’Autorità; tra le altre, per quel che qui rileva, AU è responsabile: (1) dell’attività di Approvvigionamento di energia elettrica per il servizio di maggior tutela, (2) dell’attività di Gestione del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) e, in qualità di gestore del SII, (3) della gestione del c.d. Portale Offerte e (4) del c.d. Portale Consumi, nonché, da ultimo, (5) svolge, quale soggetto avvalso dell’Autorità, la gestione – mediante la realizzazione di uno Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente (di seguito: Sportello) – delle attività rientranti nell’ambito delle funzioni di gestione dei reclami e segnalazioni, nonché della funzione conciliativa e di quella informativa verso i clienti finali circa i loro diritti e la normativa applicabile (funzioni attribuite all’Autorità dall’articolo 2, comma 20, lettera m), della legge 481/95, dall’articolo 44, comma 3, e dall’articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 93/11);
- in particolare, con riferimento all’attività di approvvigionamento dell’energia elettrica per il servizio di maggior tutela – cfr. precedente numero (1) - il decreto legislativo 79/99 aveva previsto che:
 - a) l’allora gestore della rete di trasmissione nazionale costituisse una società per azioni denominata appunto Acquirente Unico per la stipula e gestione dei contratti di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai clienti vincolati (*articolo 4, comma 1*);
 - b) l’Autorità determinasse il corrispettivo per le attività di approvvigionamento svolte da AU secondo criteri di efficienza economica (*articolo 4, comma 9*);

- l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 73/07, estendendo la qualifica di cliente idoneo alla generalità dei clienti finali, ha introdotto il servizio di maggior tutela, a tutela dei clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, assegnando ad AU la responsabilità del relativo approvvigionamento all'ingrosso;
- quanto invece all'attività di gestione del SII – cfr. precedente numero (2) - il decreto-legge 105/10 ha previsto l'istituzione del SII, presso AU, attribuendo a quest'ultimo la responsabilità della relativa gestione, finalizzato alla gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale e basato su una banca dati, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali; il RCU è stato successivamente integrato, ai sensi della legge 27/12, con le informazioni relative ai consumi (dati di misura);
- l'Autorità, cui il decreto-legge 105/10 ha attribuito il compito di definire e regolare i servizi che AU può erogare mediante il SII, determinandone anche il corrispettivo a remunerazione dell'attività svolta, ha adottato varie direttive volte allo sviluppo del SII e dei servizi erogabili mediante detta infrastruttura informativa, prevedendo, tra l'altro, per quel che qui rileva:
 - a) che AU adotti sistemi di tenuta di contabilità basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti alle attività svolte in qualità di Gestore del SII in maniera distinta, come se questa fosse svolta da un'impresa separata (*deliberazione ARG/com 201/2010*);
 - b) l'implementazione nell'ambito del SII di prestazioni e processi relativi al settore del gas naturale, analoghi a quelli operativi nel settore dell'energia elettrica, definendo modalità e tempistiche di implementazione della fase di accreditamento, di primo popolamento e successivo aggiornamento del RCU (*deliberazione 296/2014/R/gas*); al riguardo, l'Autorità ha anche stabilito l'applicazione del corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII anche al settore del gas naturale coerentemente con la logica implementata per il settore elettrico (*deliberazione 486/2014/R/com*);
 - c) la costituzione nell'ambito del SII, a partire dal 30 giugno 2019, di un apposito ufficio di monitoraggio, ponendo in capo ad AU, in quanto gestore del SII, la maggior parte degli obblighi informativi previsti dalla disciplina del monitoraggio *retail*, originariamente posti in capo agli operatori del mercato con *deliberazione ARG/gas 151/11 (deliberazione 173/2019/A)*;
- con riferimento alla gestione del Portale Offerte – cfr. numero (3) - la legge Concorrenza 2017 ha previsto, tra l'altro:
 - a) l'istituzione, da parte del gestore del SII, nel rispetto della disciplina definita dall'Autorità, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale rivolte alle utenze domestiche e alle imprese di piccola dimensione (di seguito: Portale Offerte);

- b) che la medesima Autorità stabilisca le modalità di copertura dei relativi costi, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate;
- con deliberazione 51/2018/R/com l’Autorità, tenuto conto delle specifiche previsioni della legge Concorrenza 2017, ha individuato i criteri generali per la realizzazione del Portale Offerte, nonché i requisiti tecnici e i principi di funzionamento del medesimo;
 - quanto invece alla gestione del Portale Consumi – cfr. precedente numero (4) - la legge di bilancio 2018 ha disposto che entro il 1° luglio 2019, il Gestore del SII provvedesse agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico;
 - con deliberazione 270/2019/R/com, l’Autorità ha adottato i criteri e le disposizioni in base alle quali AU, in qualità di gestore del SII ha sviluppato il Portale Consumi, con operatività dal 1 luglio 2019;
 - con riferimento, infine, alle attività svolte in avvalimento da AU mediante l’istituzione dello Sportello – cfr. numero (5) - la legge 99/09 ha in via generale autorizzato l’Autorità ad avvalersi della società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. - oggi Gestore dei servizi energetici-GSE S.p.A. (di seguito: GSE) - e di AU per rafforzare, tra l’altro, le attività di tutela dei consumatori di energia, senza che derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (*articolo 27, comma 2*);
 - la legge concorrenza 2017, ha previsto che *“l’Autorità [...] garantisce [...] il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente Unico Spa”* (articolo 1, comma 72);
 - in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 99/09, l’Autorità ha, tra l’altro, approvato il Disciplinare di avvalimento del GSE e di AU, più volte rinnovato, da ultimo con deliberazione 620/2022/A;
 - l’Autorità nell’ambito del suddetto avvalimento ha dettagliato un’articolata disciplina; in particolare l’Autorità ha, tra l’altro:
 - a) istituito il Servizio Conciliazione, avvalendosi di AU per la progettazione, realizzazione e gestione del servizio medesimo e disposto di avvalersi di AU per le attività di Sportello unico e trattazione dei reclami di cui ai commi 7.6, e 44.4 del decreto legislativo 93/11, mediante lo Sportello;
 - b) introdotto una procedura per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità (TICO) e ha riformato i termini dell’avvalimento di AU con la deliberazione 383/2016/E/com, nell’ambito del riformato sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati;
 - c) per il settore idrico, ha attuato la transizione graduale verso il sistema di tutele a regime, aggiornando di conseguenza l’avvalimento di AU, mediante, fra l’altro,

- l'ampliamento del novero dei gestori obbligati alla partecipazione al Servizio Conciliazione dell'Autorità (*deliberazione 301/2021/E/com*);
- d) approvato il progetto per lo svolgimento, da parte di AU in avvalimento, delle attività relative al sistema di tutele per l'empowerment e la risoluzione delle controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati, per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (*deliberazione 694/2022/E/com*);
 - e) approvato il Progetto clienti indiretti Bonus gas 2022-2025 (*deliberazione 717/2022/R/com*);
 - f) previsto, con riferimento al settore dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, una prima gestione temporanea delle comunicazioni degli utenti da parte dello Sportello, utilizzando le risorse già impegnate da quest'ultimo per lo svolgimento delle analoghe attività per i settori energetici e idrico e con le medesime modalità operative, ove compatibili (*deliberazione 197/2018/R/rif*); attuato la graduale estensione al settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento (di seguito: telecalore) del sistema di tutele per la trattazione dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati, con riferimento alle attività afferenti al livello base e al secondo livello (*deliberazione 537/2020/E/tlr*);
- la deliberazione 480/2021/A ha affidato il servizio ad AU per espletare la procedura di gara per l'individuazione del nuovo fornitore per l'affidamento dei servizi di postalizzazione di tutte le comunicazioni ai cittadini in materia di bonus sociali previste dai provvedimenti dell'Autorità; l'aggiudicazione della gara è avvenuta nel mese di agosto 2022 e, nel corso del mese di settembre 2022, si è provveduto alla contrattualizzazione dei soggetti aggiudicatari che sono operativi dalla seconda metà del mese di novembre 2022.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in merito alle modalità di copertura dei costi:
 - a) l'articolo 18.4, lettera c) del TIV prevede che il prezzo di cessione applicato da AU agli esercenti la maggior tutela, utilizzato per la determinazione dei corrispettivi PED pagati dai clienti cui è erogato tale servizio, comprende anche un corrispettivo unitario, riconosciuto ad AU, a copertura dei costi di funzionamento per lo svolgimento dell'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, destinata ai clienti in maggior tutela;
 - b) ai sensi della deliberazione ARG/com 201/2010 l'Autorità determina il corrispettivo unitario che ciascun utente del dispacciamento, esercente la maggior tutela e utente della distribuzione gas è tenuto a versare ad AU per i servizi da questi erogati mediante il SII; inoltre:
 - i. la deliberazione 101/2023/A ha stabilito che le erogazioni mensili relative all'attività di Gestione del SII - Bonus sociale siano imputate per il 60% al *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio* di cui al comma 41.1, lettera p) del TIT e per il

- 40% al *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio* di cui al comma 74.1, lettera d), del RTDG;
- ii. la legge 124/17 prevede modalità di copertura dei costi sostenuti per la realizzazione e gestione del Portale Offerte utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni erogate dall’Autorità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - iii. con riferimento al Portale Consumi, attualmente, la copertura dei relativi costi avviene nell’ambito della definizione del corrispettivo unitario di cui alla precedente lettera b);
- c) con riferimento alle attività svolte in avvalimento da AU nell’ambito dello Sportello i costi riconosciuti per le attività relative al settore energia vengono finanziati per il 60% dal Conto qualità energia elettrica e per il 40% dal Conto qualità gas gestiti da Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA); per quanto riguarda, invece, specificamente le attività svolte nell’ambito dello Sportello – Servizi Idrici i relativi costi sono invece posti a carico del *Conto della promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione* di cui all’articolo 33, comma 33.4, dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/idr.
- con particolare riferimento all’attività di Approvvigionamento di energia elettrica per il servizio di maggior tutela:
 - a) la deliberazione 180/2022/A ha quantificato in 1.935.000,00 euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento di AU per l’attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell’anno 2022;
 - b) la deliberazione 226/2022/A ha quantificato in 1.989.000,00 euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo a copertura dei costi di funzionamento di AU per l’attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell’anno 2021.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 472/2020/A l’Autorità ha concluso il procedimento di revisione complessiva delle previsioni regolatorie in materia di modalità di rendicontazione e approvazione dei costi sostenuti da AU per le attività sottoposte alla regolazione dell’Autorità avviato con deliberazione 526/2019/A;
- con deliberazione 180/2022/A l’Autorità ha approvato le previsioni di spesa di AU per il periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 in relazione ai costi di funzionamento per la gestione delle attività sottoposte a regolazione dell’Autorità o svolte in regime di avvalimento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione del 28 marzo 2023 AU ha trasmesso alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell’Autorità il consuntivo unico dei costi

di funzionamento sostenuti da AU per le attività sottoposte a regolazione dell'Autorità o svolte in regime di avvalimento per l'anno 2022;

- nella citata comunicazione del 28 marzo 2023 AU ha altresì indicato:
 - a) i seguenti ammontari delle eccedenze al 31 dicembre 2022 incassate rispetto a quanto rendicontato a consuntivo:
 - I. 2.563.000,00 euro per lo Sportello Consumatore Energia e Ambiente ripartito tra:
 - Sportello – Energia (1.656.000,00 euro) e
 - Sportello – Ambiente (907.000,00 euro);
 - II. 234.000,00 euro per il Portale Offerte;
 - b) i seguenti ammontari di disavanzo al 31 dicembre 2022:
 - I. 1.059.000,00 euro per i costi di funzionamento di AU per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela;
 - II. 32.000,00 euro per il SII-Processi;
 - III. 397.000,00 euro per il servizio di Postalizzazione, pari all'intero ammontare a consuntivo in quanto tale attività, malgrado non fosse stata prevista in sede di budget 2022, ha cominciato ad operare dal mese di novembre del medesimo anno;
 - IV. 112.000,00 euro per il SII -Bonus Sociale.

RITENUTO NECESSARIO:

- approvare, relativamente alle attività sopra descritte per le quali è pervenuta una completa informativa circa i costi di funzionamento da riconoscere, la rendicontazione di spesa delle attività svolte da AU come di seguito riportate:
 - a) 2.994.000,00 euro quale corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo a copertura dei costi di funzionamento di AU per l'attività di Approvvigionamento di energia elettrica per il servizio di maggior tutela nell'anno 2022;
 - b) 23.029.000,00 euro per le attività del SII per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 di cui:
 - i. 21.141.000,00 euro per la gestione dei comparti SII Processi, Portale Consumi e Unità monitoraggio del SII;
 - ii. 941.000,00 euro per la gestione del Portale Offerte;
 - iii. 947.000,00 euro per la gestione del SII – Bonus sociale;
 - c) 18.336.000,00 euro, per l'attività dello Sportello per il Consumatore energia e ambiente, per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, così ripartiti:
 - i. 16.673.000,00 euro per lo Sportello – Area Energia;
 - ii. 1.663.000,00 euro per lo Sportello – Area Ambiente;
 - d) 397.000,00 euro per il servizio di Postalizzazione.
- prevedere che AU destini:
 - a) alla copertura dei costi il progetto relativo al sistema di tutele per l'empowerment e la risoluzione delle controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati, per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 di cui alla deliberazione

- 694/2022/E/com, relativi al 2023, le eccedenze incassate da AU nel 2022 per le attività dello Sportello per un ammontare pari a 2.563.000,00 euro ripartite tra:
- i. Sportello – Energia: 1.656.000,00 euro e
 - ii. Sportello – Ambiente: 907.000,00 euro;
- b) alla copertura dei costi per la gestione del Portale Offerte relativi al 2023, le eccedenze incassate da AU per la medesima attività nel 2022 per un ammontare pari a 234.000,00 euro;
- stabilire che l'ammontare di disavanzo:
 - a) per i costi di funzionamento di AU per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela, pari 1.059.000,00 euro, trovi copertura mediante l'emissione di fatture a conguaglio agli esercenti la maggior tutela nel corso del 2023;
 - b) per il SII pari a 32.000,00 euro, trovi copertura mediante il corrispettivo SII fatturato nel 2023;
 - c) per il servizio di Postalizzazione, pari a 397.000,00 euro, trovi copertura mediante l'imputazione al:
 - i. *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio* di cui al comma 41.1, lettera p) del TIT;
 - ii. *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio* di cui al comma 74.1, lettera d), del RTDG;
 - iii. *Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico* di cui all'articolo 9 del TIBSI
ripartendolo tra i vari conti in base al numero di comunicazioni inviate con riferimento a ciascun settore;
 - d) per il SII -Bonus Sociale, pari a 112.000,00 euro, trovino copertura mediante imputazione per il 60% al *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio* di cui al comma 41.1, lettera p) del TIT e per il 40% al *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio* di cui al comma 74.1, lettera d), del RTDG

DELIBERA

1. di quantificare in 2.994.000,00 euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2022;
2. di approvare le rendicontazioni di spesa relative ai costi di funzionamento delle attività svolte da AU per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 come di seguito riportate:
 - a. 23.029.000,00 euro per le attività del SII di cui:
 - i. 21.141.000,00 euro per la gestione dei comparti SII Processi, Portale Consumi e Unità monitoraggio del SII;

- ii. 941.000,00 euro per la gestione del Portale Offerte;
 - iii. 947.000,00 euro per la gestione del SII – Bonus sociale;
 - b. 18.336.000,00 euro, per l’attività dello Sportello per il Consumatore energia e ambiente, così ripartiti:
 - i. 16.673.000,00 euro per lo Sportello – Area Energia;
 - ii. 1.663.000,00 euro per lo Sportello – Area Ambiente;
 - c. 397.000,00 euro per il Servizio di Postalizzazione;
- 3. di stabilire che AU destini:
 - a) alla copertura dei costi per il progetto delle attività relative al sistema di tutele per l’empowerment e la risoluzione delle controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati, per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 di cui alla deliberazione 694/2022/E/com), le eccedenze incassate da AU nel 2022 per le attività dello Sportello per un ammontare pari a 2.563.000,00 euro ripartite tra:
 - iii. Sportello – Energia: 1.656.000,00 euro e
 - iv. Sportello – Ambiente: 907.000,00 euro;
 - b) alla copertura dei costi per la gestione del Portale Offerte relativi al 2023, le eccedenze incassate da AU per la medesima attività per un ammontare pari a 234.000,00 euro;
- 4. di prevedere che l’ammontare di disavanzo:
 - a) per i costi di funzionamento di AU per l’attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela, pari 1.059.000,00 euro, trovi copertura mediante l’emissione di fatture a conguaglio agli esercenti la maggior tutela nel corso del 2023;
 - b) per il SII pari a 32.000,00 euro, trovi copertura mediante il corrispettivo SII fatturato nel 2023;
 - c) per il servizio di Postalizzazione, pari a 397.000,00 euro, trovi copertura mediante l’imputazione al:
 - i. *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio* di cui al comma 41.1, lettera p) del TIT;
 - ii. *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio* di cui al comma 74.1, lettera d), del RTDG;
 - iii. *Conto per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico* di cui all’articolo 9 del TIBSI
ripartendolo tra i vari conti in base al numero di comunicazioni inviate con riferimento a ciascun settore;
 - d) per il SII -Bonus Sociale, pari a 112.000,00 euro, trovi copertura mediante imputazione per il 60% al *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio* di cui al comma 41.1, lettera p) del TIT e per il 40% al *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio* di cui al comma 74.1, lettera d), del RTDG;
- 5. di stabilire che CSEA eroghi ad AU, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento:

- a) l'ammontare di cui al punto 4, lettera c) a copertura dei costi di funzionamento del servizio di Postalizzazione per l'anno 2022;
- b) l'ammontare di cui al punto 4, lettera d) a copertura dei costi di funzionamento del comparto SII – Bonus sociale per l'anno 2022;
6. di stabilire che CSEA, nell'effettuare le erogazioni mensili di cui alla deliberazione 101/2023/A proceda a ricalcolarne gli importi per tenere conto della destinazione delle eccedenze di cui al precedente punto 3;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero per la Transizione ecologica, alla società Acquirente Unico S.p.A. e a Cassa per i servizi energetici ambientali per i seguiti di competenza;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

20 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini